

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (di seguito, FEASR) e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del giorno 11 marzo 2014, il quale integra il suddetto Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità, e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del giorno 11 marzo 2014, il quale integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, introducendo altresì disposizioni transitorie;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Preso atto dell'approvazione del Regolamento (UE) 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n.1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno;

Visti:

- il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 (di seguito per brevità indicato come PSR 2014-2020) - Versione 11.1 - attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013, nella formulazione approvata dalla Commissione Europea, con Decisione C (2021) 6321 *final* del 23 agosto 2021;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1353 del 30 agosto 2021, avente ad oggetto "Preso d'atto dell'approvazione delle modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna (versione 11.1)";

Dato atto che con la versione 11.1 del PSR 2014-2020, oltre al resto, sono state approvate le risorse aggiuntive per il biennio 2021-2022 per la "Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo)", di seguito Misura 19, finalizzata a sostenere nelle zone rurali, a livello di territori sub-regionali specifici, lo sviluppo locale di tipo partecipativo denominato sviluppo locale LEADER, per mezzo delle Strategie elaborate ed attuate a cura dei Gruppi di Azione Locale (di seguito, GAL), in esecuzione degli artt. 32 - 35 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1004 del 20 luglio 2015, con la quale si è provveduto, tra l'altro:

- ad approvare le Disposizioni Attuative della Misura 19 del PSR 2014-2020 (di seguito, DAM);

- ad approvare il bando pubblico per la selezione dei GAL e delle Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, comprensivo dei criteri di valutazione per la selezione delle Strategie di sviluppo locale LEADER e dei GAL;
- a quantificare le risorse pubbliche destinate alla realizzazione delle Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione ed ai costi di esercizio ed animazione;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato n. 13080 del 10 agosto 2016 con la quale, a conclusione della procedura di selezione indetta con il bando pubblico approvato con la citata deliberazione di Giunta n. 1004/2015, è stata approvata la graduatoria finale dei GAL individuati per la realizzazione delle Strategie di sviluppo locale LEADER, con l'assegnazione definitiva ad ogni singolo GAL delle risorse previste per l'attuazione della relativa Strategia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 830 del 31 maggio 2021, avente ad oggetto "PSR 2014/2020 - Deliberazione di Giunta regionale n. 488/2020 Disposizioni attuative della misura 19 del PSR 2014-2020 - Ulteriori modifiche ed integrazioni alle disposizioni attuative di misura", con la quale sono state, da ultimo, modificate le DAM;

Considerato che le vigenti DAM, oltre al resto, stabiliscono che, a seguito dell'approvazione della proposta di modifica dei Piani di azione locale (d'ora in poi PAL), con cui i GAL allocano le risorse aggiuntive assegnate, è demandata a successivo atto del Responsabile del Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato la disciplina delle tempistiche e delle modalità di presentazione da parte dei GAL delle domande di sostegno e delle domande di pagamento relative alle spese per le attività di gestione (operazione 19.4.01) e per le attività di animazione (operazione 19.4.02), sino al termine del periodo di programmazione;

Dato atto che, in base alle vigenti DAM, i GAL possono richiedere l'utilizzo delle economie accertate relative alla prima domanda di sostegno delle operazioni 19.4.1 e 19.4.02 (d'ora in poi DS1) per incrementare l'importo delle successive domande di sostegno ancora da presentare;

Precisato che, si considerano economie accertate relative alla DS1 delle operazioni 19.4.01 e 19.4.02 le risorse che risultano dalla differenza tra l'importo totale concesso

per le annualità 2015-2020 e l'importo liquidato delle relative domande di pagamento, mentre, laddove non risulti ancora liquidata la domanda di pagamento a saldo relativa all'annualità 2020, si intendono accertate le economie che risultano dalla differenza tra l'importo totale concesso per le annualità 2015-2020 e la somma dell'importo liquidato nelle domande di pagamento intermedio e dell'importo richiesto dal GAL con la domanda di pagamento a saldo;

Dato atto che, come previsto dalle vigenti DAM, il Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato ha già proceduto con la concessione delle seconde domande di sostegno (d'ora in poi DS2) relative alla sottomisura 19.4 per le annualità 2021-2023;

Stabilito quindi che le economie sui costi di gestione e di animazione, relative alla DS1 delle operazioni 19.4.01 e 19.4.02, devono essere allocate dai GAL a valere sulla terza domanda di sostegno (d'ora in poi DS3), motivando la richiesta con una relazione di accompagnamento che evidenzi la necessità di tale fabbisogno in relazione alle attività da svolgere per il restante periodo di programmazione;

Vista la propria determinazione n. 17110 del 17 settembre 2021, con la quale sono state assegnate ai GAL dell'Emilia-Romagna le risorse aggiuntive per la Misura 19, per le annualità 2021-2022 e sono state stabilite le modalità e le tempistiche per la presentazione dei PAL e dei relativi piani finanziari da parte dei GAL;

Dato atto che il Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato procederà a istruire e approvare l'aggiornamento dei Piani di azione e i relativi piani finanziari entro 60 giorni dalla presentazione della proposta;

Dato atto quindi che le risorse complessive per la realizzazione delle Strategie di sviluppo locale per le annualità 2014-2022 ammontano complessivamente ad euro **84.372.156** e che, conseguentemente, la nuova dotazione complessiva di ciascun GAL ai fini dell'attuazione delle rispettive Strategie di sviluppo locale, è stata rimodulata come segue:

Gal	Risorse assegnate SSL dopo premialità (€) *	Risorse aggiuntive periodo transitorio (€)	Risorse assegnate SSL periodo 2014-2022 (€) **
Gal del Ducato	10.772.502	3.081.784	13.854.286
Gal Antico Frignano e A.R,	11.644.614	3.374.216	15.018.830
Gal Appennino Bolognese	10.325.273	2.938.300	13.263.573
Gal L'Altra Romagna	10.713.391	3.091.204	13.804.595
Gal Delta 2000	11.728.074	3.374.216	15.102.290
GAL Valli Marecchia e Conca	10.335.561	2.993.023	13.328.583
Totali	65.519.415	18.852.742	84.372.156
(*) le risorse non comprendono la dotazione assegnata alla sottomisura 19.1 per le spese preparatorie programmazione 2014-2022.			
(**) le risorse non comprendono la dotazione assegnata alla sottomisura 19.1 per le spese preparatorie programmazione 2023-2027.			

Precisato che ciascun GAL potrà presentare la DS3 relativa ai costi di gestione (operazione 19.4.01) e di animazione (operazione 19.4.02) a seguito dell'approvazione del Piano di azione locale e relativo piano finanziario, con cui saranno allocate le risorse aggiuntive, nonché le economie, sulle sottomisure 19.2, 19.3 e 19.4;

Dato atto che le risorse complessive allocate sulle operazioni 19.4.01 e 19.4.02, a seguito dell'integrazione delle risorse aggiuntive di cui alla propria determinazione n. 17110/2021, non potranno superare rispettivamente il 20% e il 5% della spesa complessiva sostenuta per l'attuazione della Strategia di Sviluppo locale, secondo quanto previsto dalla scheda di misura del PSR 2014-2020 e dalle DAM vigenti;

Dato atto che, con riferimento alla DS3 relativa alle operazioni 19.4.01 e 19.4.02, l'ammissibilità delle spese decorre dalla data di protocollazione sulla piattaforma del Sistema Informativo Agricolo - SIAG - delle rispettive domande di sostegno sino alla data di presentazione delle relative domande di pagamento a saldo;

Considerato che, in base alle vigenti DAM, il Servizio Programmazione e Sviluppo locale integrato adotterà l'atto di concessione delle DS3 relative alla sottomisura 19.4, entro il termine di 90 giorni dalla presentazione delle stesse;

Dato atto che con il presente atto sono disciplinate anche le tempistiche di presentazione delle domande di pagamento della DS2 e della DS3, sino al termine del periodo di programmazione;

Visti:

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 28 gennaio 2021, recante "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023", ed in particolare l'Allegato D), recante "Direttiva di indirizzi interpretativi 2021-2023";

Vista inoltre la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche e integrazioni, per quanto applicabile;
- n. 1938 del 19 novembre 2018, con la quale è stato tra l'altro approvato il conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca fino al 28 febbraio 2023;
- n. 2329 del 22 novembre 2019, con la quale è stato disposto di designare, dal 1 gennaio 2020, il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) per le strutture della Giunta e

dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna e delle Agenzie e Istituti regionali ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, lettera b), della citata L.R. n. 43/2001, tramite contratto di servizio con la società Lepida s.c.p.a., stabilendo che la designazione esterna del suddetto DPO sia di durata triennale, salvo mutate condizioni organizzative interne all'Amministrazione che permettano di procedere alla nomina interna del DPO;

- n. 771 del 24 maggio 2021, con la quale è stato tra l'altro disposto di conferire l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per le strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna e degli Istituti e Agenzie regionali, di cui al citato art. 1, comma 3-bis, lettera b), della L.R. n. 43/2001;

Richiamate, inoltre:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna", ed in particolare l'allegato A);
- le circolari del capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale n. PG/2017/0660476 di protocollo del 13 ottobre 2017 e n. PG/2017/0779385 di protocollo del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della suddetta deliberazione di Giunta n. 468/2017;
- la propria determinazione n. 10479 del 3 giugno 2021, riguardante la nuova nomina dei responsabili di procedimento ai sensi degli artt. 5 e ss. della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli artt. 11 e ss. della legge regionale n. 32/1993;

Dato atto che la responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, neppure potenziale, di interessi;

Attestato che la sottoscritta dirigente non si trova in situazione di conflitto, neppure potenziale, di interessi;

Attestata, altresì, la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

- 1) di stabilire che i GAL devono presentare la terza domanda di sostegno a SIAG (DS3), relativa ai costi di gestione (operazione 19.4.01) e di animazione (operazione 19.4.02), a seguito dell'approvazione da parte del Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato della proposta di modifica del PAL, avente ad oggetto l'allocazione delle risorse aggiuntive relative al periodo transitorio assegnate alla Misura 19;
- 2) di stabilire che il Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato adotta gli atti di approvazione dei PAL e dei relativi piani finanziari entro 60 giorni dalla presentazione della proposta da parte dei singoli GAL;
- 3) di stabilire che i GAL allocano, a valere sulla DS3, oltre alle risorse aggiuntive, anche le economie accertate sui costi di gestione e di animazione, relative alla DS1 delle operazioni 19.4.01 e 19.4.02, motivando la richiesta con una relazione di accompagnamento che evidenzi la necessità di tale fabbisogno in relazione alle attività da svolgere per il restante periodo di programmazione;
- 4) di stabilire che l'ammissibilità delle spese relative alla DS3 relativa alle operazioni 19.4.01 e 19.4.02, decorre dalla data di protocollazione a SIAG della stessa sino alla data di presentazione dell'ultima domanda di pagamento a saldo;
- 5) di precisare che, in base alle vigenti DAM, il Servizio Programmazione e Sviluppo locale integrato adotta l'atto di concessione delle DS3 relative alla sottomisura 19.4 entro il termine di 90 giorni dalla presentazione delle stesse;
- 6) di stabilire che le tempistiche di presentazione delle domande di pagamento, relative alla DS2 e alla DS3, sino al termine del periodo di programmazione, sono le seguenti:
 - le domande di pagamento relative alla DS2 devono essere presentate, per ciascuna annualità di spesa, entro il termine del 31 maggio dell'anno successivo;
 - le domande di pagamento relative alla DS3 devono essere presentate, per ciascuna annualità di spesa, entro il termine del 31 maggio dell'anno successivo, fatta salva la domanda di pagamento relativa all'annualità 2024 che deve essere presentata entro il 30 aprile 2025 e la domanda di pagamento a saldo, relativa all'annualità 2025, che deve essere presentata entro il termine del 31 luglio 2025;

- 7) di precisare che le risorse complessive allocate sulle operazioni 19.4.01 e 19.4.02 non potranno superare rispettivamente il 20% e il 5% della spesa complessiva sostenuta per l'attuazione della Strategia di Sviluppo locale, secondo quanto previsto dalla scheda di misura del PSR 2014-2020 e dalle DAM vigenti;
- 8) di trasmettere il presente atto a tutti i GAL dell'Emilia-Romagna, mediante posta elettronica certificata;
- 9) di trasmettere il presente atto ai Servizi territoriali Agricoltura, caccia e pesca di questa Direzione generale per gli adempimenti conseguenti;
- 10) di precisare inoltre che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate nella parte narrativa;
- 11) di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

Teresa Maria Iolanda Schipani